STATUTI

DELLA VEN. COMPAGNIA

DI S. MICHELE ARCANGELO

A CORRIDORI DI BORGO.

STATUTI

DELLA VENERABIL COMPAGNIA

DI S. MICHELE ARCANGELO

A CORRIDORI DI BORGO

DALLA SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE

PP. CLEMENTE XIII.

FELICEMENTE REGNANTE

CONFERMATI CON AUTORITÀ APOSTOLICA

Commessa all' Emo, e Rmo Principe

IL SIGNOR CARDINALE

DOMENICO ORSINI D' ARAGONA

Protettore Vigilantissimo di detta Ven. Compagnia.

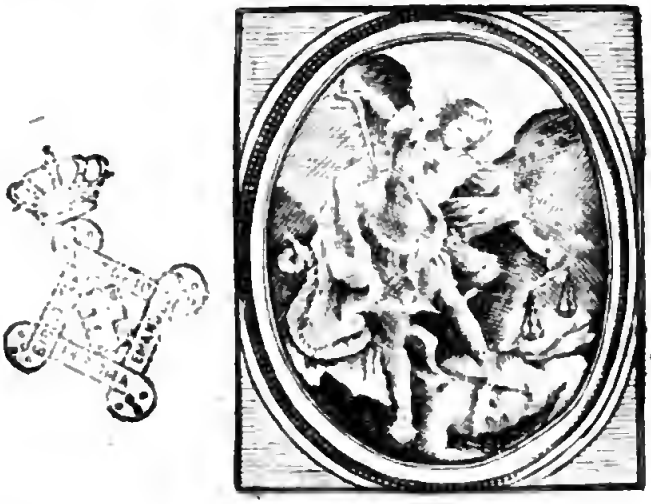

IN ROMA MDCCLXIV.

NELLA STAMPERIA MAINARDI.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

PREFAZIONE.

Essendo l' anima d' ogni Governo il buon ordine che si stabilisce con le Leggi, quindi è, che la Venerabile Compagnia di S. Michele Arcangelo a Corridori di Borgo, se non da' primi suoi fondamenti gettati molti anni antecedenti al 1432., almeno in detto anno, e sotto il Pontificato di Eugenio IV. fu munita di Regole, e Leggi ad accrescerne la pietà, e conservarne

varne la Diſciplina, e l'Ordine. A queſte poi in varij Pontificati, o accreſciute, o variate, & indi poi a cagione di publiche calamità diſperſe, furono altre Regole, e Leggi di maggior ſtudio, e di miglior forma ſoſtituite, tenendo il Sommo Pontificato Paolo V.; E queſte ſolennemente accettate, e di più giuridicamente confermate l'anno 1623. ſedendo ſul Trono Apoſtolico Gregorio Papa IV. furono impreſſe, e collegate in un Libro intitolato: *Statuti della Venerabile Compagnia di S. Angelo in Borgo*.

Tali Statuti per tanto ſi è ſtimato bene al preſente, e per giuſti motivi neceſſario di riformare, con compilarne altri nuovi, che ſono i ſeguenti ordinati, e ridotti in trentatrè Capitoli più atti, e confacevoli all'odierno regola-

golamento della Compagnia ſudetta, e nulla diſdicevoli al ſuo principale Iſtituto, che non ſi è nè variato, nè alterato; Quindi è, che ſono ſtati di buon grado accettati, e poſcia con Autorità Apoſtolica confermati.

Sono queſti ſuccinti, e brevi, poichè eſſendo Statuti per una Compagnia compoſta di Perſone, o Nobili, o Dotte, o Civili per condizione, per Profeſſione, per arte decoroſa, e d'ingegno, non ſi ricerca molto per farle intendere, ed eſeguire ciò, ch'è giuſto, equo, ed oneſto. Onde trattandoſi di tali Perſone per Nobiltà, per ſcienza, e per civiltà colte, intendenti, e d'animo docile, ſi è creduta vana, e ſempre eccеſſiva qualunque proliſſità nel determinare, decidere, ed ordinare, come a propoſito

ſito diſſe Orazio (In art. Poet.) in queſti verſi:

Quidquid præcipies, eſto brevis,
ut cito dicta
Percipiant animi dociles, teneant-
que fideles.

DO-

DOMINICUS

SANCTÆ MARIÆ AD MARTYRES

S. R. E. DIACONUS

CARD. URSINUS

DE ARAGONIA

ECCLESIÆ, ET SOCIETATIS

SANCTI MICHAELIS ARCHANGELI

PROTECTOR.

Dilectis nobis in Christo Custodibus, Camerario, & Fratribus Venerabilis Societatis sub invocatione Sancti Michaelis Archangeli a Corridori di Borgo salutem in Domino sempiternam.

Cum vos pro felici vestræ Societatis directione, atque gubernio, nonnulla Capitula, atque Statuta

confici, ac redigi curaveritis, quæ tam in Secreta, quam in Generali Societatis vestræ Congregatione diligenter perscrutata, atque unanimi omnium consensu approbata fuerunt tenoris qui sequitur videlicet.

DEL

DEL PROTETTORE DELLA COMPAGNIA, E MODO DI ELEGGERLO.

CAPO PRIMO.

Gli è di gran vantaggio, e di neceſſità d'ogni Luogo Pio avere un forte ſoſtegno nel Perſonaggio ragguardevole, ed onorevole di un Eminentiſſimo, e Reverendiſſimo Cardinale di Santa Romana Chieſa, a cui poſſa come Padre, e Protettore benigno nelle più gravi, ed importanti coſe ricorrere per ajuto, favo-

re, e conſiglio; Ed ha ciò ſperimentato la noſtra Compagnia nella protezzione, che ne hanno avuto diverſi Cardinali di chiara, e glorioſa memoria, e ſpecialmente nella protezzione, che al preſente ne tiene l'Eminentiſſimo, e Reverendiſſimo Signor Cardinale DOMENICO ORSINI d'ARAGONA Duca di Gravina, quale ſi deſidera, che il Signore Iddio conſervi in proſperità, ed in longa vita. In mancanza però di eſſo ſi debba ſubito ſoſtituirne un'altro, eleggendoſi nel modo ſeguente.

Convocatáſi a tal' effetto, e radunatáſi la Congregazione Generale, invocato il nome del Signore, ed implorato il lume, e la grazia dello Spirito Santo ognuno de' Guardiani nomini un' Eminentiſſimo Cardinale, che le parerà più proprio, ed eſſendo nominati tre Eminentiſſimi da i tre reſpettivi Guardiani, ſi corra per ciaſcheduno di loro diſtintamente il Buſſolo, e quello che avrà avuto maggior numero de' Voti ſi dichiari eletto in Protettore, (e così ſi faccia in perpetuo ogni volta, che ſi dia il caſo di mancanza dell' Eminentiſſimo Protettore, acciò la Compagnia non ne reſti mai ſproveduta). Sarà poi cura de' Guardiani, e Ca-

Camerlengo di recargliene in persona la nuova, e pregarlo a gradir l'elezzione, e mostrarsi nelli bisogni vero, e vigilante Protettore della Compagnia.

DEGLI OFFICIALI

Loro qualità, e numero.

CAPO II.

PErchè la nostra Compagnia sia ben regolata, e bene ancora amministrata non si manchi di provederla d' Officiali di probità, ed attitudine ai loro respettivi Offici conveniente: E siano: *Tre Guardiani. Un Camerlengo. Un Consultore. Otto Consiglieri. Quattro Infermieri. Due Difensori de' Statuti. Due Fabricieri. Due Sindici. Ed un Archivista.* Ordiniamo per tanto, che uno delli detti Guardiani sia Cavaliere, l'altro Togato Legale, il terzo poi, ed il Camerlengo devono essere o Persone Civili di condizione, o Civili

di

di eſercizio, o pure Artiſti. Trattandoſi di Guardiani, o Camerlengo, queſti ſi devono eleggere nel modo, e forma, che ſi dirà nel ſeguente Capitolo, gli altri Officiali poi ſi eleggano dai medeſimi Guardiani, e Camerlengo, e di queſti Officiali ſe ne parlerà a parte in diverſi ſeparati Capitoli.

DEL MODO

Di eleggere li Guardiani.

CAPO III.

E' Il Guardianato il primario Officio, il più raguardevole, ed inſieme il più neceſſario nella Compagnia. Devono i Guardiani rappreſentare il Capo di queſto Corpo Miſtico. Sono eſſi i primi fra gl' altri Fratelli, onde devono eſſere anche i primi fra tutti a dare buon' eſempio di rettitudine, di modeſtia, di amor fraterno, e di zelo per il decoro, e vantaggio della Compagnia: Si procuri dunque con la diligenza poſſibile,

bile, e con fervoroſa orazione, che ſiano eletti ad un tale officio Soggetti degni, & idonei, e l'elezione ſi faccia nel modo, che ſegue.

Nella Congregazione Generale convocata eſpreſſamente a queſto fine il dì due del Meſe di Febraro, ed in caſo d'impedimento nella prima proſſima Domenica ſuſſeguente non impedita; Implorata prima l'aſſiſtenza del Celeſte Padre de' Lumi con la preventiva celebrazione della Santa Meſſa nel publico Oratorio, e dal noſtro Sagreſtano in fine di eſſa intonato il *Veni Creator Spiritus &c.* con la ſolita Orazione, propongano, e nominino tutti e trè i Guardiani ſingolarmente uno per uno tre Cavalieri, & indi ſi mandi in giro il Buſſolo per ognuno de' nominati diſtintamente, a raccogliere i Voti ſegreti de' Fratelli, eſcluſi quelli, che non hanno compito l'anno del Noviziato; e numerati d'ognuno i Voti, quello ſia eletto per primo Guardiano Cavaliere, che ne averà la maggior parte. Altrettanti Soggetti ſi propongano, e nominino nel modo detto di ſopra per fare il ſecondo Guardiano, che deve eſſere Togato Legale, e fatti altrettanti diſtinti giri con

il

il Buſſolo, come di ſopra ſi è eſpreſſo, quello ſia incluſo in officio, che averà de' Voti la maggioranza. Finalmente il primo, e ſecondo Guardiano propongano, e nominino due altri Soggetti, o di condizione Civile, o Artiſti, ed il terzo Guardiano poſſa aggiungere con ſua nomina, e proporre il Camerlengo attualmente in officio, ed abbia la cura di accennare alla Congregazione le fatiche fatte dal detto Camerlengo nel corſo del ſuo Camerlengato, acciò la Congregazione avendo riguardo a' meriti precedenti, lo rimuneri con il premio ſuſſeguente del Guardianato: Dopo di che ſi mandi il Buſſolo in giro nel modo, e forma, che ſi è detto di ſopra, e de i tre nominati ſtia in libertà della Congregazione di eleggere per Voti ſecreti chi le pare, dovendoſi dire, e dichiarare ſempre l'eletto, quello, che riporterà più Voti degl'altri.

DEL

DEL MODO

Di eleggere il Camerlengo.

CAPO IV.

IL Camerlengo, così adeſſo nella noſtra Compagnia è conſiderato, come nelle altre un Proveditore di Chieſa, (e di ciò ne parleremo meglio a ſuo luogo) vogliamo, che ſia eletto nella maniera che ſegue, cioè.

Nella medeſima Congregazione Generale congregata, e convocata per l'elezzione ſudetta, ognuno de' tre Guardiani nomini un ſoggetto, ed un'altro ne nomini il Camerlengo; Onde i nominati ſiano quattro, e ſopra ognuno di queſti quattro Soggetti nominati correrà il Buſſolo a Voti ſegreti nella medeſima Congregazione Generale, e quello, chè averà avuto più Voti ſarà il nuovo Camerlengo.

DEL POSSESSO

Dei nuovi Guardiani, e del nuovo Camerlengo.

CAPO V.

SEguìta l'elezzione dei Guardiani, e del Camerlengo, come ſopra, giuſta il buon uſo della noſtra Compagnia, che approviamo, e ci piace, ſi procuri quanto prima, e propriamente dentro il termine di un Meſe di dare a' nuovi Guardiani il poſſeſſo del loro Ufficio; Onde intimataſi a tal' effetto la Congregazione Generale, ed eſſi eletti, principalmente avviſati, ed intervenuti, ſi venga all'atto del Poſſeſſo, che potrebbe eſſere in queſto modo.

Primieramente ſi publichi dal Segretario il modo della ſeguìta Elezzione, e ſi nominino a voce chiara, e diſtinta gli eletti, quali alzatiſi dal ſito ove ſiedono, ed accompagnati da' due Maeſtri de Novizj, ed altri quattro Fratelli ſi portino avanti l'Altare, ed ivi genufleſſi imploran-

rando l' interceſſione di S. Michele Arcangelo Protettore della Compagnia, e domandando al Signore grazia per ben riuſcire nell' Officio a cui ſi è degnato farli eleggere, preſtino il giuramento ſopra il Meſſale appreſtatogli dal noſtro Sagreſtano, di amminiſtrare il loro officio con amore, e fedeltà a loro poſſibile; Intanto i Guardiani vecchi ſcenderanno dal ſolito poſto, ed incontrando i nuovi, che avranno compita la loro breve, ma fervente orazione, e preſtato il giuramento, come ſopra l' introdurranno nel Poſto vacante, ove ſeduti, e dette quattro parole di convenienza a tutta la Fratellanza ivi preſente, ordinino al Segretario di rogar l' atto del loro poſſeſſo, il quale deve durare per due anni cominciandoſi a numerare dal giorno dell' elezzione.

E ſe dentro queſto termine di due anni ſi daſſe la vacanza del poſſeſſo di qualunque di queſti Officj, o per morte, o per totale aſſenza, o per renunzia, ſi procuri quanto prima di ſoſtituire altro Soggetto dell' iſteſſo rango, e condizione all' Officio vacante, quale ſe è di Guardiano, ordiniamo, che ſi oſſervi il modo, e la forma preſcritta di ſopra al *Cap* 3.

nell' elezzione dei Guardiani, e così ancora ſi oſſervi tutto ciò, che abbiamo ordinato nel *Cap.* 4. ſe ſi tratti di eleggere, e ſoſtituire il Camerlengo: con queſto però, che il Guardiano, o Camerlengo, che ſarà ſoſtituito non acquiſti jus alla Dote per quell' anno in cui è morto o il Guardiano, o Camerlengo alli di cui Eredi ne ſpetti la nomina, come al loro Autore appartenente. Dichiarando di più, che il Soſtituito debba terminare il tempo di quell' Officiale, a cui è ſtato ſoſtituito, e rimanere di poi eletto per gl' altri due anni ſuſſeguenti della nuova Officiatura.

Perchè poi conſideriamo, che può eſſere talvolta utile alla Compagnia, ed ancora di ſuo gradimento ſecondo le circoſtanze de' tempi, e delle qualità de' Soggetti, che ſono in officio di Guardiani, e Camerlengo, averne la conferma o di tutti, o di uno, o due di loro. Quindi è, che concedendo sù di ciò tutto l'arbitrio, e le facoltà neceſſarie alla Congregazione Generale, vogliamo, che prima di venire all' atto dell' Elezzione de' nuovi Guardiani, e Camerlengo, ſi paſſi il Buſſolo per ognuno de' Guardiani, e Camerlengo, che già ſono in fine del loro Officio, e quello,

lo, o quelli, che a Voti ſegreti ſaranno dalla detta Congregazione Generale con la maggioranza de' Voti confermati, reſtino in Officio per altri due anni.

Come altresì, ſe ſi credeſſe proficuo, ed utile alla Compagnia dopo la prima conferma farne altra ſimile, poſſa detta Congregazione confermare oltre li detti due anni, qualunque Officiale come ſopra, anche in perpetuo, di due anni però in due anni, purchè in tal caſo l'elezzione, o conferma ſortiſca per il concorſo di due delle tre parti de' Votanti.

Non vogliamo finalmente, che ſiano in qualunque tempo, o per qualunque caſo eletti a gli Officj di Guardianato, e Camerlengato quei Fratelli, che ſono Artiſti addetti al ſervizio della Compagnia, come parimente li Salariati, e loro Congiunti fino al ſecondo grado di conſanguinità, & affinità, a riſerva però di quelli Artiſti ſolamente, che attualmente godono, o che antecedentemente ſono ſtati in poſſeſſo di ſimili Officj di Guardiano, e Camerlengo, abilitandoli a tal' effetto vita loro naturale durante, ſenza però eſempio di potere in qualunque tempo abilitare altri.

DELL'

DELL' OFFICIO,

Ed Autorità delli Guardiani.

CAPO VI.

IL nome di Guardiano ricorda ſubito a gli eletti in tale Officio il loro dovere, che è di guardare, invigilare, e cuſtodire. Devono i Guardiani eſſere tutti intenti a vedere, e prevedere ciò, che è bene della Compagnia per procurarglielo, a vedere, e prevedere ciò, che è male per guardarnela. Hanno da cuſtodire in Lei la pietà, il luſtro, il decoro, gli averi, e l' entrate. Hanno da invigilare sù gli Officiali, sù i Miniſtri, acciò tutto vada con rettitudine, & ordine. Sono eſſi per ragione del loro Officio i primi fra gli altri Fratelli, ma non ſi devono eſſi abuſare del loro Primato. Meritano per altro come primi, dagl' altri minori ogni reverenziale obedienza, e riſpetto, talmente che gli concediamo tutta l' autorità di punire anche con pena di ſoſpenſione dall' Officio, o dall' aſſenza di officiare in Ora-

Oratorio per qualche tempo a loro arbitrio, quelli, che ſaranno diſſubidienti, o in altro modo mancaranno al dovuto riſpetto. Molto più eſtendiamo la loro autorità a far grazie a i buoni, e diligenti Fratelli in qualunque occorrenza con la mira ſempre del maggior bene, e con ben regolata prudenza. Poſſino a ſolo loro arbitrio ammettere o licenziare i Salariati, ed Artiſti della Compagnia. Gli diamo inoltre facoltà di eleggere tutti gli Officiali di Secreta come abbiamo detto nel *Cap.* 2. o di ſoſtituire, ſe le pare, altri in luogo degli Aſſenti, o Renuncianti, o Defonti, purchè non ſiano de i quattro di Banca. Ordiniamo ancora, che ritenghino appreſſo di ſe a vicenda il preſente Statuto, le Chiavi dell' Archivio, ed il Sigillo con cui ſigillare i Mandati dei pagamenti, quali ſiano ſottoſcritti almeno da due di loro; Non poſſino per altro riſcuotere nè inſieme, nè ſeparatamente danari alcuni della Compagnia, ſotto pena non ſolo della privazione dell' Officio, da incorrerſi ipſo jure, ſenz' altra dichiarazione, ma della totale eſpulſione dalla Compagnia coll' obligo di reſtituire ſubito tutto il riſcoſſo.

DELL'

DELL' OFFICIO,

Ed Autorità del Camerlengo.

CAPO VII.

IL Camerlengo nella noſtra Compagnia, *abbia bensì ſomiglianza con gl'altri Proveditori di Chieſa nell'altre Compagnie, ma vogliamo, che abbia diſtinzione nell'onorificenza, ed autorità maggiore.* Ordiniamo dunque, che invigili al decoro, alla polizìa della Chieſa, ed Oratorio; Soprintenda a fare ornare la Chieſa medeſima con maggior luſtro nelle di lei ſpeciali Solennità, ſecondo, che piacerà a i Guardiani, a i quali abbia tutta la debita dipendenza. Tenga in conſegna le Cere, li Argenti, li Paramenti, ed ogn'altra Sacra Suppelletile, nè poſſa mai impreſtare, o far uſo delle robbe ad eſſo conſegnate fuori della noſtra Chieſa. Abbia l'onorificenza di ſedere nella ſteſſa Banca de' Guardiani in ultimo luogo, ed abbia ancora l'autorità di fare, ed eleggere gli Officiali dell'Oratorio non a totale ſuo talento, ed arbitrio, ma con l'intelligenza de' Guardiani.

DELL'

DELL' OBLIGAZIONE

Del Camerlengo di fare l' Inventario delle robbe della Chieſa al medeſimo conſegnate.

CAPO VIII.

PErchè il Camerlengo ritiene in conſegna molte robbe, Argenti, ed altre Supellettili Sacre, già deſcritte in un Libro à parte intitolato *Libro dell' Inventarii della noſtra Congregazione per uſo della Chieſa, ed Oratorio*. Perciò ordiniamo, che il medeſimo appena entrato in Officio debba rincontrare l' Inventario con l' intervento del Segretario noſtro, di tutte le robbe, che gli ſaranno conſegnate dal Camerlengo vecchio, o vero, che gli reſteranno in mano in caſo di confermazione, in preſenza dei Guardiani, o almeno due di loro, li quali devono atteſtare con la loro ſottoſcrizione di eſſere ſtati preſenti; ed alla fine dell' Officio reſtituire fedelmente al Camerlengo nuovo, ſenza diminuzione alcuna, tutto ciò, che gli ſarà

ſtato conſegnato, pure in preſenza dei Guardiani, come di ſopra, e tal Libro ſi conſervi ſempre in Archivio, acciò ritrovandoſi coſa alcuna mancante, il Camerlengo abbia a reſtituire, o reintegrare la Compagnia, o Chieſa del proprio.

DELLA CAUTELA

A favore di eſſo Camerlengo per le robbe della Chieſa, che conſegna al Sagreſtano.

CAPO IX.

DOvendo il Camerlengo conſegnare al Sagreſtano robbe, e Supellettili della Chieſa per gli uſi quotidiani, e nelle Feſte più ſolenni robbe anche più prezioſe, poſſa perciò aſtringere eſſo Sagreſtano a preſtargli idonea ſigurtà per ſua cautela, acciò nei caſi di colpoſa dannificazione, o perdita delle ſteſſe robbe, ſia pronta, e ſpedita la reintegrazione.

DELL'

DELL' OFFICIO

Del Consultore.

CAPO X.

ORdiniamo espressamente, che uno dei Guardiani delli due anni antecedenti abbia ad eleggersi Consultore per i due anni successivi dopo terminato il suo Officio di Guardianato, e debba chiamarsi ad intervenire a tutte le Congregazioni, come bene informato nei due anni antecedenti dello Stato, e degl' interessi della Compagnia per ben consultare i Guardiani.

DELL' OFFICIO

Dei Conſiglieri.

CAPO XI.

ORdiniamo di più, che oltre il Conſultore ſi facciano a ſcelta dei Guardiani otto Conſiglieri, che poſſino intervenire nelle Congregazioni Segrete, ed ivi dire il loro ſentimento, e parere ſopra di ciò, che ſi diſcorrerà in materie ſpettanti alla noſtra Compagnia, e ſuggerire con carità, e ſaviezza tutte quelle coſe, che riconoſceranno eſſere utili alla Compagnia, ed al buon' ordine di eſſa.

DELL'

DELL' OFFICIO
Degl' Infermieri.
CAPO XII.

ANnoverandoſi dalla noſtra Criſtiana Religione fra le Opere di Miſericordia il viſitare con ſollecita carità il Proſſimo infermo, giuſta l' Oracolo dello Spirito Santo : *Non te pigeat viſitare Infirmum, ex his enim in dilectione firmaberis.* Quindi ſi è ſtabilito di provedere a ciò coll' elezzione di quattro de' noſtri Fratelli nell'Officio d'Infermieri; perchè giuntagli la notizia di qualche Fratello della noſtra Compagnia infermo, ſi portino ſubito a viſitarlo, portando ſeco, e recandogli per ſegno di amorevolezza un pane di zuccaro, che ſi comprerà a ſpeſe della Compagnia medeſima; Non mancando eſſi di giovarlo con le orazioni a queſt' effetto in un libretto ſtampate, e conſolarlo con buone maniere. Dei quali quattro Infermieri diſponiamo, che due ſiano eletti per l' Infermi abitanti in Borgo, e l' altri due per l' abitanti nella Città di Roma.

DELL'

DELL' OFFICIO

Dei Difensori degli Statuti.

CAPO XIII.

PErchè non è permesso così facilmente derogare alle Leggi, e Statuti, e perchè ci preme, che a questi nostri Statuti con maturo consiglio riformati, non sia mai derogato nè direttamente, nè indirettamente, perciò ordiniamo, che siano eletti due Fratelli nell' Officio di Difensori dei Statuti, acciò procurino con tutto l' impegno di mantenerli *in viridi observantia*; difendendone come è ragionevole ogni minima disposizione, e badando bene, che non si facciano, e promulghino Decreti, e risoluzioni, o volontariamente, o involontariamente, che le si opponghino, in alcuna delle Congregazioni; Ed in tal caso rendano tutti avvisati, come in fatti Noi avvisiamo, e dichiariamo, che tutto quello, che sarà fatto contro la forma dei presenti Statuti sia nullo, ed invalido ipso jure senz' altra dichiarazione.

DELL'

DELL' OFFICIO

Dei Fabricieri.

CAPO XIV.

POſſedendo la Noſtra Compagnia tanto in Borgo, che in Roma, per la grazia del Signore, buon numero di Caſe, acciocchè gli acconcimi, che in eſſe occorrono ſiano fatti con ſtabilità, e con parſimonia, vogliamo, che ſiano deputati, ed eletti due dei noſtri Fratelli col titolo, ed officio di Fabricieri, uno, cioè per le Caſe in Borgo, e l' altro per le Caſe in Roma, quali viſitino eſſe Caſe, che hanno biſogno di acconcimi, ordinino quelli, che gli ſembrano neceſſarj, ed oſſervino poi come ſono fatti; Indi rivedino, ed eſaminino bene i conti degl' Artiſti, e fra le partite dei lavori fatti rincontrino ſe ve ne foſſe una, o più di lavori non ordinati, e quella partita, o partite debbano affatto caſſare, ed annullare, nel reſto fermino colla loro ſottoſcrizione i detti conti, ſenza la quale firma, e ſottoſcrizione non poſ-

poſſino gli Artiſti domandare, e coſeguire Mandato di pagamento. Proibiamo però eſpreſſamente alli ſteſſi Fabricieri di ordinare acconcimi, e lavori, che portino la ſpeſa di più di ſcudi cinque ſenza ottenerne il permeſſo dalla Congregazione Generale, o Segreta, e ſe ve ne foſſe urgente neceſſità, che non permetteſſe dilazione di tempo, ſi portino ad eſporre il tutto alli Guardiani, che daranno l' opportuno provedimento.

DELL' OFFICIO

Dei Sindici.

CAPO XV.

QUeſt' Officio, che conſiſte in indagare, eſaminare, e ſindicare le operazioni altrui circa il governo economico; Ci giova credere, che nella noſtra Compagnia non ſia tanto neceſſario, atteſa la bontà, ed integrità di tutti i Confratelli, e maſſime di quelli, che poſti altre

tre volte in officio, hanno dato tutto il buon ſaggio di loro ſteſſi. Con tutto ciò vogliamo, che ſiano eletti due Sindici, i quali dopo un diligente eſame dell' amminiſtrazione del Camerlengo, che riſulterà da i Libri, o altri documenti autentici, publichino la loro Sentenza di Sindicato, la quale ſe ſarà á detto Camerlengo, come preſumiamo, favorevole, apparirà maggiormente, e più manifeſtamente, ad eſempio degl' altri, la ſua virtù. Una tal Sentenza ordiniamo, che ſia publicata nel termine di un Meſe. Vogliamo altresì, che detti Sindici abbino da invigilare ſopra l' Eſattore acciò in ogni ſemeſtre dia il Piano tanto dell' eſatto di tutte le noſtre Entrate, che del depoſitato, ed arretrato, con li nomi dei debitori, e rincontrato, che vi ſia mancanza, debbano nella prima Congregazione riferire alli Signori Guardiani, perchè provedano nel modo, che crederanno opportuno, li quali Signori Guardiani altresì procurino, che di tempo in tempo ſi rincontrino o da detti Fratelli Sindici, o da altri due da eleggerſi particolarmente dalli medeſimi Signori Guardiani, li Libri Maſtri della Computiſteria per riconoſcere come ſi

tenga la Scrittura per buon regolamento della noſtra Confraternita.

DELL' OFFICIO

Dell'Archiviſta.

CAPO XVI.

DOvendoſi tenere ben conſervate, e bene ordinate tutte le Scritture ſpettanti alla noſtra Compagnia, quindi ordiniamo, che ſi tenga una Stanza ſeparata con la denominazione dell' *Archivio*, nella quale ſiano ripoſti l'Iſtromenti, Documenti, ed altre Scritture, con ordine, ed infilze a parte con l'indicazione del tempo, e di ciò, che contengono per facilità maggiore di rinvenirle nell'occorrenze. A queſt' effetto ſi deputi un Fratello idoneo, e fedele coll'Officio, e titolo di Archiviſta.

Una chiave di detta Stanza ſi terrà dal detto Archiviſta, al quale ſi dovrà dare

dare la conſegna di tutte le Scritture in eſſo eſiſtenti con farne Inventario per rogito del noſtro Notaro, o Segretario, coll' intervento dei Guardiani, o almeno due di loro, e riportarne obligo dal detto Archiviſta di conſegnarle terminato il ſuo Officio. Ed ogni volta, che ſi muterà detto Archiviſta ſi rincontrerà detto Inventario con la preſenza dei Guardiani, o almeno due di loro come ſopra. Non poſſa il detto Archiviſta dar fuori dell' Archivio Scrittura alcuna ſenza ordine in ſcriptis almeno di un Guardiano, ſotto il quale ſi faccia fare la ricevuta da quello, al quale la conſegnarà coll' obligo di riportarla fra certo tempo determinato; Ed inoltre detto Archiviſta noterà in un Libro a parte tutte le Scritture, che ſi eſtrarranno dall'Archivio, ed a chi ſi conſegnano con giornata, e quando caſſerà la partita dovrà ſcrivere nel margine: *reportavit*. Ogni volta poi, che in detto Archivio ſi porteranno Scritture, e Libri di nuovo, le dovrà fare aggiungere nell'Inventario, ed in ogni Congregazione Segreta dovrà dar parte tanto delle Scritture eſtratte, e non riportate, quanto di quelle venute di nuovo. L' elezzione di

detto Archiviſta, ſi faccia come di ſopra ſi è detto, da i Guardiani, ed avrà il luogo, e voto come gl' altri Officiali nella Congregazione Segreta.

DELLA CONGREGAZIONE *SEGRETA.*

CAPO XVII.

GLI Officiali ſopradetti, che ſono: *Tre Guardiani. Un Camerlengo. Un Conſultore. Otto Conſiglieri. Quattro Infermieri. Due Difenſori degli Statuti. Due Fabricieri. Due Sindici. Ed an Archiviſta*, determiniamo, che componghino la Congregazione Segreta, & intendiamo, che tutti abbiano il voto deciſivo per la compìta deliberazione ſopra ogni affare, che in eſſa ſi tratterà.

E perchè ſarebbe molto arduo, e difficile per ogni negozio, che occorre, congregare generalmente tutti i Fratelli, perciò

ciò ordiniamo, che almeno ogni Meſe in un giorno da deſtinarſi da i Guardiani ſi faccia queſta Congregazione, che ſi chiama Segreta, per la quale ſi dovranno intimare principalmente i tre Guardiani, e Camerlengo, e tutti gli altri ſopra deſcritti Officiali, che tale Congregazione Segreta coſtituiſcono.

Inculchiamo di nuovo con tutto l'impegno alli Guardiani di convocare, e tenere ſpeſſo queſte Congregazioni Segrete, eſſendo certi, che ne può derivare da ciò grande utilità alla Compagnia, e vantaggio a ſuoi intereſſi, tenendoſi in tal maniera in maggiore attenzione, diligenza, e ſollecitudine li Miniſtri, potendoſi in tal forma i Guardiani prevalere del conſiglio dei più anziani, più eſperti, e più diligenti Fratelli, ed intelligenti, che la Congregazione Segreta compongono. Onde ad animare i Guardiani a frequentemente convocare detta Congregazione Segreta, ed eccitare i Fratelli, ed Officialii di eſſa ad intervenirvi, abilitiamo tutti al conſeguimento del premio nel modo, e forma, che reſta ſtabilito nel *Cap.* 30. di queſti Statuti a cui in tutto, e per tutto ci rimettiamo.

Ma

Ma perchè non ſempre tutti queſti Officiali potranno adunarſi inſieme, acciocchè non poſſa naſcere dubio intorno alla validità degl' Atti, o Decreti, che ſi faranno in eſſa, dichiariamo, che due Guardiani, o pure un Guardiano, ed il Camerlengo, e ſei altri Officiali ſiano baſtanti a coſtituire il Corpo di queſta Congregazione.

Oltre a queſti s' intimeranno il Procuratore, Notaro, o Segretario, Architetto, Computiſta, Eſattore, ed altri Miniſtri quando l' occaſione, ed il motivo di ciò, che ſi ha da trattare così comporti, quali però dovranno ſtar fuori della Stanza deſtinata per la Congregazione, attendendo gl' ordini dei Signori Guardiani.

Congregati, che ſaranno detti Officiali come ſopra, il primo de' Guardiani preſenti, recitarà la ſolita orazione, ed in tal modo ſi darà principio alla Congregazione: Se vi ſaranno Perſone, che domandino udienza per qualche negozio attinente alla Compagnia, ſi faranno entrare ſeparatamente ad uno per uno, ſi aſcolteranno le loro propoſizioni, e ſe apparirà da quelle il negozio di celere eſpedizio-

dizione, la Congregazione gli farà ragione ſubito, altrimenti ſi rimetterà alla Congregazione ſeguente, e ſi farà di tal remiſſione nota, e memoria ſpeciale. Ed in tanto in queſta preſente ſi comincierà a trattare per sbrigare i negozj rimeſſi nella precedente Congregazione.

Di poi li Guardiani, ed altri Officiali ſecondo l'Ordine proponghino le coſe occorrenti ſopra le quali ſi faranno i Decreti, avvertendo però, che neſſun Decreto ſarà valido, ſe non quello nel quale vi concorra la maggioranza dei Voti ſegreti per Buſſolo, o vero tutti d'accordo a viva voce. Dichiarando, che ſe un ſolo foſſe di contrario parere, o domandaſſe il Buſſolo, o diceſſe eſſer bene, che correſſe il Buſſolo, ſi debba ſubito in ciò appagare ſenza replica, quantunque la coſa propoſta foſſe neceſſaria, o anche minima, altrimenti il Decreto ſia nullo.

Se nel negozio, che ſarà propoſto avrà intereſſe qualcuno dei preſenti, ovvero Congiunti ad eſſo per conſanguinità, o affinità fino al ſecondo grado incluſivè, benchè aveſſe qualſivoglia ſorte di Officio, dovrà da per ſe ſteſſo uſcir fuori mentre ſi tratta di tal negozio.

Non

Non ſi poſſa proporre in Congregazione Generale negozio alcuno ſe prima non ſia ſtato diſcuſſo in queſta Congregazione Segreta, ed in eſſa riſoluto per la maggior parte dei Voti, cioè uno più della metà, che ſi proponga nella Generale.

Abbia queſta Congregazione autorità di accreſcere, o diminuire il Salario alli Proviſionati. Abbia anche facoltà di ſpendere per riparazione della Chieſa, Oratorio, Caſe, e ſimili, in coſe utili, e neceſſarie, quando però la ſpeſa, o altro ſia di materia conſiderabile; tutto quello, che da eſſa ſarà giudicato eſpediente, ſi eſeguirà con farlo prima riconoſcere dall'Architetto, coll'aſſiſtenza o di uno dei Guardiani, o del Fabriciere.

L'iſteſſo potrà fare per il provedimento, e mantenimento delle Sagre Supellettili, e per il provedimento, e mantenimento di tutte le robbe neceſſarie alla Compagnia, come anche per le ſpeſe delle Liti, quali neſſun'Officiale potra muovere, o intentare a nome della Compagnia, ſenza il conſenzo della detta Congregazione.

Occor-

Occorrendo dubio, o difficoltà nell'intelligenza dei preſenti Statuti, queſta Congregazione Segreta abbia facoltà di dichiararli, e ſi oſſervino ſecondo la dichiarazione di Eſſa. Non potrà però mutarli, o derogarli.

DELLA CONGREGAZIONE *GENERALE.*

CAPO XVIII.

LA Congregazione Generale è quella per cui s' intima tutta generalmente la Fratellanza, e tale determiniamo ſi abbia a tenere nella noſtra Compagnia, quando dopo eſſere ſtati intimati tutti, ſecondo la relazione del Mandataro, ſi trovino radunati due Guardiani, e la maggior parte dei Fratelli Frequentanti l' Officiatura del noſtro Oratorio, deſcritti in Scala, quali tutti abbiano Voto, fuori che quelli, che non hanno compito l' anno del

Noviziato, ed i Salariati, ed Artiſti della Compagnia ſe foſſero Fratelli, tutti però faccino numero.

Queſta Congregazione Generale ſi deve convocare, o per determinazione dei Statuti, o per Reſcritto Pontificio, o per Decreto di remiſſione fatto dalla Congregazione Segreta: Onde è, che due ne abbiamo determinate nei precedenti Statuti, cioè una nell'elezzione dei Guardiani, e Camerlengo; e l'altra nel di loro Poſſeſſo. Due altre ne determiniamo nel preſente Statuto da convocarſi dai Guardiani a loro arbitrio nel giro di due anni del loro Officio, maſſime per far leggere publicamente dal Computiſta lo ſtato della Compagnia; Eſortando anche la Congregazione Segreta a rimettere qualche volta la riſoluzione di materia grave, e dubbioſa alla Congregazione Generale, acciò ſi faccia vedere, che ſi riconoſcono tutti per Fratelli, e ſi ſtima il conſiglio, e ſentimento dei più per maggior lume, e per minor pericolo di errare.

Queſta Congregazione Generale ſiccome ſi diſtingue dalla Congregazione Segreta per la generalità di tutta la Fratellanza convocata, e nel reſtante, alla detta Con-

Congregazione Segreta ſi uniforma, e li aſſomiglia, così ci riferiamo a ciò, che nel precedente Capitolo abbiamo ſtabilito circa la facoltà di riſolvere de jure ordinario; Circa poi le facoltà, che puole avere per Reſcritto Pontificio non ſe ne parla, nè alcuna coſa determiniamo, dovendoſi oſſervare in ſimili circoſtanze la forma della Commiſſione del Papa, che *omnia poteſt*, e pienamente dargli eſecuzione.

DELL' OFFICIATURA,

Ed Officiali dell' Oratorio.

CAPO XIX.

Sia aperto, e preparato l'Oratorio annesſo alla Chieſa della noſtra Compagnia tutte le Domeniche, ed altre Feſte comandate, e particolarmente il giorno dell'Apparizione, ed il giorno della Dedicazione di S. MICHELE ARCANGELO Protettore di eſſa Chieſa, e Compagnia per

quei Fratelli, che vanno la mattina all'ora deſtinata ſecondo i tempi deſcritti nell'Orario ſtampato, ad officiare, recitando l'Officio della Beatiſſima Vergine, o de' Morti per ſuffragio delle Anime del Purgatorio, e maſſime dei Fratelli Defonti.

Per ben dirigere con ordine l'Officiatura, ſi deſtinino, e ſi elegghino dal Camerlengo pro tempore li ſeguenti Officiali con intelligenza però delli Guardiani, come nel *Cap.* 7. ſi è ſtabilito. *Un Vicario. Due Aſſiſtenti. Un Lettore di Martirologio. Due Maeſtri dei Novizj. Quattro Sagreſtani. Due Reggenti del Coro. Ed altri Coriſti.*

DELL'

DELL' OFFICIO,

Del Vicario.

CAPO XX.

IL Vicario in Oratorio, in mezzo a due Aſſiſtenti, ſieda in Banca elevata, e diſtinta poſta alla ſiniſtra della Banca dei Guardiani, e Camerlengo; ed in Chieſa nelle funzioni publiche ſieda parimente prima degli Aſſiſtenti, tutti tre in Banca elevata incontro ai Guardiani, e Camerlengo ſudetti.

Eſſo Vicario abbia cura di far recitare gl' Officj, ed eſercitare le funzioni con quell' ordine, e modeſtia, che ſi conviene nell' Oratorio. Debba far preparare dai Maeſtri dei Novizj un Libro al quale ogni Domenica, e Feſta ſcriveranno i ſuoi nomi quelli, che perſonalmente aſſiſteranno, e reciteranno l' Officio; avvertendo, che chi verrà doppo, che ſaranno dette, o lette le Lezzioni dell' Officio della Madonna, e le prime tre dell' Officio dei Morti, non ſi conterà per preſente, nè

per

per tale ſi potrà ſcrivere. Dopo che ſi ſaranno ſcritti tutti gli altri Fratelli ſi porti il Libro dai Maeſtri dei Novizj alla Banca ove ſiedono il Vicario, ed Aſſiſtenti, e ſcrittiſi gl' Aſſiſtenti, ſi ſcriverà anche il Vicario, e ſervirà come una firma, che ſegna quali, e quanti ſiano ſtati i Fratelli dell' Officiatura di quel giorno.

Se poi all' Officiatura ſarà aſſiſtente il Camerlengo, gli ſi porti alla Banca il ſudetto Libro, acciò eſſo ſi poſſa ſcrivere, e ſe vi ſaranno uno, o tutti i Guardiani ſi faccia lo ſteſſo, acciò eſſi ſcrivendoſi con la precedenza a tutti, moſtrino la loro maggioranza ſopra di tutti, ed anche ſopra il Vicario, mentre dichiariamo, che il Vicario in aſſenza del Camerlengo, e dei Guardiani ſia Superiore nell' Oratorio, e governi tutte le coſe di eſſo, e dirigga, e commandi ai Fratelli, ma con la preſenza o del Camerlengo, o dei Guardiani, o d' ognuno di eſſi, ceſſi affatto ogni ſuperiorità, maggioranza, e giuriſdizione di eſſo Vicario.

DELL'

DELL' OFFICIO

Degl' Assistenti.

CAPO XXI.

DUE Assistenti debba avere il Vicario, cioè Primo, e Secondo, l'Officio dei quali è leggere a vicenda le Antifone. Debbano questi sedere in Oratorio nella medesima Banca, il primo a destra, il secondo a sinistra del Vicario, ed in Chiesa nelle funzioni publiche debbano sedere per ordine dopo di lui nel suo medesimo banco; Toccherà al primo Assistente in assenza dei Guardiani, del Camerlengo, e del Vicario comandare in Oratorio, e diriggere l'Officiatura, ed in mancanza di esso primo Assistente, supplirà in tutto il secondo nel comando, e direzzione sudetta, quando parimente siano assenti tutti gli altri sopra indicati Superiori, ed in mancanza ancora dei sudetti, li Maestri dei Novizj a loro arbitrio deputino uno dei Fratelli più anziani per tal direzzione dell' Officio.

DELL'

DELL' OFFICIO

Del Lettore del Martirologio.

CAPO XXII.

IL Martirologio Romano, ed il Catalogo dei Santi, che di tutti i Stati, ed in tutti i tempi hanno fiorito nella Santa Chiesa, con un breve elogio in loro lode, e con l' indicazione del giorno della loro morte, che si dice giorno natalizio, perchè per mezzo della morte naturale, e temporale, sono rinati ad una Vita Beata ed Eterna. Con provido consiglio per tanto si fa leggere il Martirologio Romano publicamente nelle Chiese, ove s' officia in Coro, e si permette ancora di leggerlo nell' Oratorj privati a comune edificazione, e spirituale profitto. A questa lezione da farsi nel nostro Oratorio, vogliamo, che sia sempre eletto quel Fratello, che cessa dall' Officio di Vicario; E tanto ordiniamo al Camerlengo pro tempore a cui abbiamo dato la facoltà di eleggere tutti gli altri Officiali dell' Oratorio.

DELL'

DELL' OFFICIO

Delli Maeſtri dei Novizj.

CAPO XXIII.

DUE ſaranno i Maeſtri dei Novizj nel noſtro Oratorio, e dal loro nome medeſimo vengono ſignificate le incombenze del loro Officio, qual' è principalmente di aſſiſtere quelli, che nuovamente accettati per Fratelli, fanno l'ingreſſo publico; e di più iſtruire i Novizj, ed altri Fratelli ineſperti nelle Cerimonie, che ſi uſano nell' Officiatura del medeſimo noſtro Oratorio.

Oltre di ciò intimeranno quelli, che dovranno cantar le Lezzioni, e quei Coriſti, che avranno da intonare i Salmi, e di più terranno conto del Libro in cui ſi fanno ſcrivere quei Fratelli, che intervengono ad officiare; prepararanno perciò il detto Libro aperto in luogo comodo con calamaro, e penna, perchè ognuno poſſa ſcriverſi, ed oſſervaranno, che non ſi ſcriva chi non è venu-

to in tempo, come abbiamo disposto di sopra, parlando dell' Officio del Vicario.

DELL' OFFICIO

Dei Sagrestani, Reggenti del Coro, e Coristi.

CAPO XXIV.

TUtti questi Officiali dovranno essere solleciti nelle Funzioni del nostro Oratorio, cioè i Sagrestani alla cura dell'Altare, ed i Reggenti del Coro, e Coristi a fare l' officio loro, cioè ad intonare, e cantare Salmi con la debita pausa, e concordia di voce, e ad eseguir tutto quello, che sarà loro ordinato dalli Maestri dei Novizj, e da altri Officiali Superiori; Et intendiamo, che l' elezzione di tutti questi Officiali dell' Oratorio si debba fare dal Camerlengo, come abbiamo disposto di sopra, parlando del di lui Offi-

Officio, e che tal' elezzione ſi debba rinovare dal medeſimo di ſei Meſi in ſei Meſi, onde ogni ſei Meſi vi ſiano nuovi Officiali in Oratorio.

DEL MODO

Di veſtire dei Fratelli della noſtra Compagnia.

CAPO XXV.

NON avendo la noſtra Compagnia diviſa propria nei Fratelli, o ſia Sacco uniforme, quindi è, che permettiamo nell' Oratorio, ed in Funzioni private in eſſo Oratorio tantum, che vengano i medeſimi Fratelli con abito proprio, e confacente alla condizione, e ſtato di ognuno, e ſecondo l' uſo del veſtir preſente, ma nelle Funzioni ſolenni, ed in publico, tutti quelli, che ſono Togati, vengano ad aſſiſtere con la Toga, o ſia Abito Talare, e gl'altri, che non ſono Togati ven-

gano veſtiti con Abito, che ſi dice di Città, cioè Abito negro, Cappa negra, e Collarone; E ciò vogliamo per mantenere quel decoro, che ha fin dai tempi antichi la noſtra Compagnia.

DELL' AMMISSIONE

Dei nuovi Fratelli nella noſtra Compagnia.

CAPO XXVI.

PErchè non mancano, nè mancaranno in avvenire Perſone d' ogni qualità, e condizione, che deſiderano, e deſideraranno l' ingreſſo nella noſtra Compagnia, ne diamo perciò tutta la facoltà ai Guardiani pro tempore di ſodisfare al pio deſiderio di tali Perſone col ricevere le loro iſtanze, purchè le conoſchino di utile, ed onore della Compagnia medeſima, trattandoſi di Perſone di buona vita, e fama, di nobile grado, di civile condizio-

zione, e di eſercizio, ed arte parimente civile.

Eſcluſi pertanto vogliamo Uomini diſcoli, riſſoſi, immodeſti, dediti al vino, ed alla crapola, e che abbino fama di tumultuoſi, e ſuſurroni, decotti con la formal ceſſion dei beni, e tutti quelli, che poſſino portar danno alla Compagnia col mal'eſempio, con la turbazione, diſſenzione, e diſcordia. Vogliamo anche eſcluſi tutti quelli, che benchè di buoni coſtumi, ſi eſercitano però in arti incivili, o più toſto vili, giacchè intendiamo, che la noſtra Compagnia ſempre accreſca, e non diminuiſca mai il ſuo antico luſtro, e decoro. Ed eſcluſi finalmente vogliamo tutti quelli, che non ſiano giunti all'età di anni diciotto almeno.

Stiano dunque cauti i Guardiani nell' ammettere l'iſtanza di ognuno, che deſidera, e ſupplica di entrare nella Compagnia, e perciò s'informino, o deputino due Fratelli dei più gravi a loro arbitrio per prendere le neceſſarie informazioni delle qualità del Supplicante, quali avute ſi eſponghino in Congregazione Segreta, e Queſta per la maggior parte dei Voti, o a viva voce ammetta, o eſcluda il Supplipli-

plicante, il quale in caſo di eſcluſione volendo eſſere nuovamente ripropoſto, non poſſa riceverſi la ſua iſtanza, che dopo ſei Meſi.

Quello poi, che otterrà l' ammiſſione, in un giorno Feſtivo ſi farà venire al noſtro Oratorio all' ora, che ſi celebrano li Divini Officj, e portando ſeco una Torcia di cera bianca da offerirſi alla Chieſa, gli ſi farà fare l' Ingreſſo publico, oſſervate in ciò tutte le formole, e cerimonie, che ſono indicate, e ſtampate a piè degli Officj ad uſo delle Compagnie. Indi fatto l'Ingreſſo publico ſia cura dei Maeſtri dei Novizj far ſcrivere il Soggetto nel numero dei Fratelli della Compagnia.

E ſe parerà ai Guardiani di dover diſpenſare qualcuno dall' Ingreſſo publico, lo rimettiamo a piena loro libertà, ed arbitrio, ſenza pregiudizio però dell'Offerta ſudetta, e conſueta alla Chieſa.

DELL'

DELL' ESPULSIONE

Dei Fratelli già ammeſſi, e delle cauſe, e modo di eſſa eſpulſione.

CAPO XXVII.

TUtte le cauſe di ſopra eſpreſſe, che ſaranno di remora all'ammiſſione dei nuovi Fratelli nella noſtra Compagnia, eſſe ſteſſe ſaranno d' incentivo alla loro eſpulſione, o queſte non ſiano ſtate cognite prima dell' ammiſſione, o ſovragiunte dopo della medeſima. Ma perchè: *turpius ejicitur, quam non admittitur hoſpes*; vogliamo, & ordiniamo, che ſe per la non ammiſſione nel numero dei Fratelli baſterà un fumo, o un rumor vago dei difetti, o vizj di chi la dimanda, non così proceder dovrà per la diſonvorvole totale eſpulſione di chi avendo l' ammiſſione ottenuta, è in poſſeſſo del ſuo luogo tra' Fratelli, mentre in queſto caſo vogliamo, che vi concorrano prove concludenti

denti dei mali portamenti, e vizj del reo, che lo rendano pienamente convinto, talmente che ſia neceſſario alli Guardiani, ai quali ſpetterà il giudizio di proferirne il definitivo Decreto dell' eſpulſione, quale però non ſi eſeguirà ſenza l'approvazione della Congregazione Segreta, alla quale vogliamo, che ſpetti in tal caſo, come in grado di appellazione il conoſcere, ed eſaminare ſe ſia giuſto, o nò il Decreto delli Guardiani.

DEI SUSSIDJ DOTALI,

E del modo di diſtribuirli.

CAPO XXVIII.

ESſendo lodevole Iſtituto della noſtra Compagnia di dotar povere Zitelle; perciò ad accreſcerne maggiormente il luſtro a vantaggio, ed ajuto dei Proſſimi; & ad edificazione dei Fedeli, vogliamo; & ordiniamo, che tutti i ſopravanzi delle ren-

rendite della medeſima Compagnia, ſi diſtribuiſcano ogn' anno in tanti Suſſidj Dotali di ſcudi venticinque con ſuo roverſo, e ſolita limoſina di bajocchi trenta per ciaſcuna, a povere Zitelle per monacarſi, o maritarſi, oltre di quelli, che già ſi diſtribuiſcono o per conto della Compagnia medeſima, o per conto di due Legati *Porrini*, e *Ferrari*, o per conto di due Eredità del fu Ambrogio Fonti, e Luigi Giacobelli.

Di alcuni delli detti Suſſidj Dotali, che ſi devono dalla noſtra Compagnia diſtribuire per conto di eſſa Eredità Giacobelli, e di cui eſſo Teſtatore ha preſcritto il modo di fare la diſtribuzione, non intendiamo di preſcrivere altro modo, che porti variazione, o alterazione di Teſtamentaria diſpoſizione, che vogliamo ſi oſſervi come Legge. Siccome ancora niente intendiamo innovare circa i Suſſidj Dotali, che ſi diſtribuiſcono per conto dell' Eredità Fonti, riſultandone il modo dalla Teſtamentaria diſpoſizione, e più dai Decreti emanati in Sacra Congregazione del Concilio, e di altra Congregazione deputata; e finalmente da una Sentenza di Monſignor A. C. Amadei, quali Decreti, e Sen-

tenza finchè non ſiano per ragioni meglio rilevate, o nuovamente dedotte, rivocati, avendo per ſe ogni preſunzione di validità, e di giuſtizia, ſi devono oſſervare.

Degl' altri poi Suffidj Dotali, o provenienti dall' iſteſſa Eredità Giacobelli, ma a libera diſpoſizione della Compagnia circa il diſtribuirli, e d' altri, che ſi poſſino dare dai ſopravvanzi della Compagnia ſteſſa, o d'altri Legati liberi, ne deſtiniamo quattro ogn' anno da diſtribuirſi a nomina dei Fratelli frequentanti la celebrazione dei Divini Officj in Oratorio in premio della loro frequenza, e per accreſcerla ſempre più a maggior culto di Dio; E di quattro altri vogliamo ogn' anno, che ne ſpetti la libera nomina una per ciaſcheduno alli Guardiani, e Camerlengo in premio parimente delle loro fatiche; Vogliamo però, che in queſto tal premio, o ſia ragione di nominare ai detti deſtinati Suſſidj Dotali, ſiano ſempre preferiti li Fratelli frequentanti alli Guardiani, e li Guardiani preferiti al Camerlengo, di modo tale che, ſe delle rendite già dette di ſopra, non ſi poteſſero coſtituire ſe non quattro Suſſidj Dotali, la nomina di queſti ſpetti privativamente alli

alli Fratelli frequentanti ad eſcluſione dei Guardiani, e Camerlengo, purchè non ſiano anch'eſſi frequentanti; Come anche ſe poteſſero coſtituirſene ſolo ſette, dal qual numero detratti li quattro a nomina dei Frequentanti, ne reſtaſſero ſolo tre, queſti tre reſtino a beneficio, e libera nomina dei Guardiani ad eſcluſione del Camerlengo; E finalmente ſe non tre, ma uno, o due per difetto di rendite, reſtaſſero i Suſſiſidj Dotali da poterſi coſtituire, in tal circoſtanza non potendoſi ſodisfare a tutti tre i Guardiani debbano a ſorte dividerſi quelli, che ſono, ancorchè foſſe un ſolo.

DELLI REQUISITI

Dei Fratelli frequentanti per avere ragione alla Nomina dei quattro Suſſidj Dotali coſtituiti in premio della Frequenza.

CAPO XXIX.

FRatelli frequentanti ſono così chiamati quelli, che frequentano l'Officiatura in Oratorio tutte le Domeniche, e Feſte comandate. A queſti per il loro incomodo, e per la continuata frequenza ſi è ſtabilito ogn'anno in premio, la nomina di quattro Suſſidj Dotali, come nel Capitolo precedente. Onde ſono tutti deſcritti per ordine in un Elenco, o Tabella, ad effetto, che ogn' anno nominino i quattro primi deſcritti, quali dopo aver nominato ſcendendo a gl' ultimi luoghi, laſcíano i primi luoghi, a cui ſalgano, e ſi ſoſtituiſcano altri quattro, che ſieguono immediatamente deſcritti in detto Elenco, o Tabella, che dal ſalire, e ſcendere dei

dei frequentanti Fratelli, e dalla graduazione degl' uni non premiati, e dalla degraduazione degl' altri premiati ſi dice *Scala graduatoria*.

Il primo requiſito pertanto dei Fratelli frequentanti al conſeguimento della nomina dei quattro ſopradetti Suſſidj Dotali egli è, che dopo aver frequentato un anno intiero, come per ſpecie di Noviziato, ancorchè aveſſero mancato ſole dieci volte ſiano deſcritti nel ſopradetto Elenco, o Tabella, che ſi dice, e s' intitola *Scala graduatoria*, di cui è lodevole l' invenzione, e l' approviamo. Il ſecondo, che ognuno di loro proſiegua la frequenza finchè da anno in anno, e da grado in grado giunga alli quattro termini, o gradi da conſeguire la nomina di uno dei quattro Suſſidj Dotali deſtinati per quattro Fratelli frequentanti come ſopra; Qual nomina però non vogliamo, che conſeguiſcano quello, o quelli, che in tutti gl'anni della frequenza avranno anche una di più di ſeſſanta mancanze, delle quali mancanze ſi ſtarà alla nota fattane dal Vicario pro tempore dell'Oratorio, e dai dùe Maeſtri dei Novizj, ricavata però dal Libro delle puntature.

DEI

DEI SUSSIDJ DOTALI

Da darſi in avvenire a nomina degl'Officiali della Congregazione Segreta.

CAPO XXX.

ESſendovi certa ſperanza, anzi manifeſta certezza, che le rendite della Compagnia in avvenire ſi aumentaranno, tanto per cauſa dell'Eredità Giacobelli, da erogarſene i frutti parte in elemoſina di Meſſe, e parte in Doti, ceſſati, che ſaranno gli ſuoi annui Legati, quanto per cauſa dei Beni proprj della Compagnia ſteſſa, eſtinti, che ſaranno i Cenſi impoſti per le Fabriche. Quindi è, che adeſſo per allora ordiniamo, che (ſalvi ſempre gli otto Suſſidj Dotali di ſopra deſtinati ogni anno, cioè quattro per la frequenza, o Fratelli frequentanti, e quattro per li Guardiani, e Camerlengo, e ſalva, e detratta qualche ſomma ogni anno ad arbitrio della Congregazione Segreta per ornamento, e decoro della noſtra Chieſa, ed

ed Oratorio per maggior gloria di Dio) del rimanente, che vi ſarà incaſſato ſe ne coſtituiſchino ogni anno tanti Suſſidj Dotali di ſcudi venticinque come ſopra, a nomina degl' Officiali della Congregazione Segreta per animarli ſempre più alla frequenza, alle Congregazioni, ed eccitarli all'amore ſempre più fervoroſo verſo la Compagnia.

Si ordina per tanto, che debbaſi fare un Buſſolo, nel quale ſi ponghino chiuſi li nomi di tutti gli Officiali della Congregazione Segreta, compreſi anche li Guardiani, e Camerlengo includendovi anche quelli, che ſi trovaſſero aſſenti dalla Congregazione nel tempo, che ſi fa il Buſſolo, ed ogni anno ſi eſtragghino a ſorte tanti, quanti ſono i Suſſidj Dotali coſtituiti, ed ognuno, che ſarà eſtratto avrà facoltà di nominare una Zitella; con che il nome di chiunque ſia eſtratto dovrà lacerarſi, reſtando gli altri non eſtratti nel Buſſolo, che ſi ſigillerà per l'anno ſuſſeguente in cui ſi farà nuova eſtrazzione, e terminando gli officj, e rinovandoſi gli Officiali, terminerà, e ſi rinoverà il Buſſolo da durar ſempre due anni, quanto dura il tempo degl'Officiali nei reſpettivi Officj.

Eſclu-

Eſcludiamo però dal premio della nomina come ſopra conceſſa quel Guardiano, o Officiale, che non ſarà intervenuto in quell' anno alla maggior parte delle Congregazioni Segrete, e detta maggior parte s'intenda per due delle tre parti delle medeſime Congregazioni compreſa la Congregazione ancora, che ſi terrà a ſolo fine di far l' Eſtrazzione, ſenza diſcorrere di altro verun' intereſſe, o altra urgenza della Congregazione.

DELLE QUALITA',

Che ſi ricercano nelle Zitelle per eſſere abili alli Suſſidj Dotlai.

CAPO XXXI.

ALcune qualità ſi ricercano generalmente in tutte le Zitelle per eſſere abili al conſeguimento dei Suſſidj Dotali, cioè, che ſiano oneſte, e povere, e nate da legitimo

gitimo Matrimonio; Altre poi, oltre le ſopradette qualità, ſi ricercano ſpecialmente in quelle Zitelle, che hanno a conſeguire i Suſſidj Dotali provenienti dall'Eredità di diverſi Teſtatori, e queſte qualità ſiccome riſultano dalle Teſtamentarie diſpoſizioni, così in tutto e per tutto a quelle ci rimettiamo; ſiccome ancora rimettiamo l'inquiſizione di eſſe ricercate qualità ai Guardiani, e Camerlengo, li quali oſſervati, e notati i documenti nelle Viſite, che ſi ſogliono fare, riferiſchino il tutto in Congregazione Segreta, ed alla preſenza di eſſa giudichino i ſoli Guardiani indipendentemente da ogn'altro le Zitelle qualificate, e meritevoli, a cui ſi dia il domandato Suſſidio.

DEL PAGAMENTO

Dei Suſſidj Dotali, ed obligo alla reſtituzione di eſſi.

CAPO XXXII.

PErchè non ſi dà dote, ſenza Matrimonio, o Spirituale, o Carnale, eſpreſſamente ordiniamo, che non ſi paghi alcuno dei Suſſidj Dotali, ſe non coſta o dell'uno, o dell'altro. Quindi è, che dovranno eſibirſi autentici documenti sù di ciò, e produrſi per gl'Atti del noſtro Notaro, o Segretario, il quale di più trattandoſi di Matrimonio Carnale dovrà prendere l'obligo dal Marito in forma Cameræ di reſtituire il Suſſidio, o più Suſſidj alla Compagnia in caſo di morte della Moglie ſenza figli, e fatto, e preſo queſt' obligo ſi verrà al pagamento.

DEL RITORNO,

O ricadenza dei Suſſidj Dotali a favore della Compagnìa, e del modo d'impiegarli.

CAPO XXXIII.

RItornano, e ricadono ſpecialmente a favore della Compagnia i già diſtribuiti Suſſidj Dotali, o per morte delle Zitelle in ſtato nubile, o per rinuncia di eſſe già provette in età, o per morte di altre, che ſi ſiano maritate, ma ſenza laſciar di ſe figli, onde reſtano obligati i Mariti alla reſtituzione in virtù del patto riverſivo, fatto nell' atto del pagamento, di cui abbiamo parlato nel Capitolo precedente. S' invigili dunque dai Guardianì, e ſi adoperi prudentemente ogni mezzo per avere notizia di tali ritorni, e ricadenze, e trattandoſi di quelle, che provengono da ſpontanea rinuncia, non ſi manchi di offerir premj, e premiare di fatto ad arbitrio di eſſi Guardiani le Renuncianti. Circa le altre poi, che provengono per morte delle

Maritate ſenza figli, abbino i Guardiani tutto il riguardo ſe ſia povero il marito, che deve reſtituire, ed in tal caſo abbino tutta l'autorità di minorare il debito, di accordar dilazione, ed uſare ogni poſſibile equità. Tutti poi queſti ritorni, o ricadenze di Suſſidj Dotali s' impieghino ora in eſtinzione dei Cenſi impoſti per la fabrica delle Caſe, ed altro qualunqne debito fatto per detto effetto a tenore del Breve Apoſtolico della S. M. di Benedetto Papa XIV. ſopra di ciò alla Compagnia conceſſo, e ſegnato ſotto il dì 9. Agoſto 1745. per un decennio, e dal medemo per altri anni dieci confermato ſotto li 2. Ottobre 1755. E di poi eſtinto il debito ſi eroghino le dette ricadenze in altri Suſſidj Dotali da diſtribuirſi a ſorte in primo luogo ai Fratelli frequentanti; ſecondo ai Guardiani, e Camerlengo, terzo alla Congregazione Segreta; e ſe le ricadenze coſtituiſſero maggior numero di tre Suſſidj Dotali, in queſto caſo due ſe ne diſtribuiranno ai Fratelli frequentanti, poi coll' iſteſſo ordine, ai Guardiani, e Congregazione Segreta.

CONCLUSIONE.

ECosì abbiamo concluſo, e ſtabilito Noi ſottoſcritti in vigore delle facoltà conferiteci tanto dalla Congregazione Segreta, quanto dalla Congregazione Generale: Il tutto con l'ajuto di DIO UNO, E TRINO, a cui ſolo ſia ſempre onore, e gloria.

S. Conte Giraud Guardiano confermo li ſudetti Statuti.
Giuſeppe Righi Guardiano approvo, e confermo li ſudetti Statuti.
Giuſeppe Rè Guardiano approvo, e confermo li ſudetti Statuti.
Giovan Battiſta Vizia Camerlengo approvo, e confermo come ſopra.
Avvocato D. Filippo Carocci.
Antonio Amadei.
Giacomo Marini.
Aleſſandro Fondati.

Die 10. Aprilis 1763.

PRæſenti publico Inſtrumento cunctis ubique pateat evidenter, notumque ſit, quod anno a Salutifera Nativitate Domini Noſtri Jeſu Chriſti milleſimo ſeptingenteſimo ſexageſimo tertio, Indictione Romana Undecima, die vero decima Aprilis, Pontificatus autem Sanctiſſimi in eodem Chriſto Patris, & Domini Noſtri, Domini CLEMENTIS Divina Providentia PAPÆ XIII. Anno Quinto.

Eſſendo, che fin da molto tempo conoſceſſero l'Illuſtriſſimi Signori Conte Stefano Giraud, Giuſeppe Righi, e Giuſeppe Rè, Guardiani al preſente della Venerabile Confraternità di S. MICHELE ARCANGELO a Corridori di Borgo, ed il Signor Giovan Battiſta Vizia Camerlengo della medeſima, che li Statuti di eſſa Compagnia fin ſotto li 3. Gennaro dell' anno 1622. in numero cinquantotto Capitoli fatti, accettati, ed approvati, come per iſtromento rogato il detto dì, & anno negl'Atti miei, al quale &c. E con Autorità Apoſtolica li 16. Gennaro 1623. confermati, come da Iſtromento rogato per gli Atti di Silveſtro Spada oggi Nicolò Ferri Notaro dell' Eminentiſſimo Signor Cardinal Vicario, non foſſero più eſeguibili; e tanto meno, per la variazione dei tempi, e circoſtanze delle Perſone in eſſa Venerabile Confraternita al preſente aſcritte, più pratticabili, anzichè di qualche confuſione, e diſturbo della Fratellanza; Pertanto

an-

anche ad istanza di moltissimi dei più zelanti Fratelli fin dallo scorso Agosto 1762. determinassero riformare, e meglio dichiarare detto Statuto per buon regolamento, e direzzione della Fratellanza sudetta; Che però assuntasi li medesimi tal cura, e pensiere, stimassero bene di deputare altri quattro Fratelli dei più anziani, e prattici di detta Venerabile Confraternita, come di fatto deputassero l' Illustrissimi Signori Antonio Amadei, Avvocato Don Filippo Carocci, e Signori Alessandro Fondati, e Giacomo Marini, acciò con essi loro assumessero tal cura à maggior gloria di Dio per la commune quiete, e buon regolamento della Fratellanza. E tenutisi sopra di ciò dai medesimi varj, e diversi Congressi particolari, e dopo qualche tempo avendo risoluta, e compìta tal riforma, fosse destinato, che nella Congregazione Segreta tenuta il dì 14. Marzo scorso del corrente anno si leggessero, e da tutta la Congregazione Segreta si esaminassero tutti li Capitoli come sopra riformati, e nuovamente compilati in numero di trentatrè, come in effetto tanto in essa Congregazione Segreta, che nell' altra susseguente delli 28. detto Marzo ben ponderati, e tutti interamente a parola per parola considerati, fossero finalmente in detta Congregazione da tutti li Fratelli a tal' effetto congregati per mezzo dei Voti Segreti comunemente approvati, come costa da dette Congregazioni tenute negli Atti miei come Segretario della medesima Confraternita alle quali &c.

Et essendo altresì, che da detti Illustrissimi Si-

Signori Guàrdiani, e Deputati ſi deſideraſſe, e voleſſe ancora la neceſſaria approvazione, e conferma di eſſi nuovi Capitoli da tutta l'intiera Fratellanza e per tal'effetto da me Notaro, e Segretario infraſcritto per mezzo del Publico Mandataro di eſſa Venerabile Confraternita fatti intimare li Fratelli della medeſima per queſto giorno, ora, e luogo, ed eſſendoſi in vigore di ciò radunati in queſto giorno all' ora intimata nel ſolito loro Oratorio l'infraſcritti Signori Guardiani, e Fratetli, cioè.

Illmi Signori *Conte Stefano Giraud* } *Guardiani.*
Abbate Giuſeppe Righi }
Giuſeppe Rè }
Gio: Battiſta Vizia } *Camerlengo.*

Illmo Signor *Avvocato D. Filippo Carocci*

Signori.
Aleſſandro Fondati
Giacomo Marini
Innocenzo Mazzoli
Gio: Battiſta Sarti
Gio: Domenico Torre
D. Pietro Pernicoli
Ludovico Campetti
Domenico Paſqualoni
Gio: Battiſta Sena
Franceſco Agenti
Filippo Vizia
Franceſco Caſini
Pietro Pieri
Angelo Galli
Pietro Sena
Angelo Serludoviſi.

Tutti

Tutti Fratelli di detta Venerabile Confraternita, ſiano ſtati alli medeſimi da me Segretario letti ad alta voce, & ad verbum tutti intieramente li predetti trentatrè Capitoli, come ſopra nuovamente fatti, e rinovati componenti l'intiero nuovo Statuto, e tanto ſeparatamente, che unitamente eſaminati li medeſimi, ſiano ſtati a Voti Segreti favorevoli appieno approvati da tutta la detta intiera Congregazione Generale, ed altresì pregati li predetti Signori Guardiani, perchè eſibita copia del ſudetto nuovo Statuto all' Eminentiſſimo, e Reverendiſſimo Principe il Signor Cardinale Don Domenico Orſini d'Aragona Duca di Gravina, Protettore Vigilantiſſimo di eſſa Venerabile Confraternita, acciò eſſo ancora compiacer ſi voleſſe di preſentarlo a Noſtro Signore felicemente Regnante, perchè la Santità Sua ſi degnaſſe appieno confermarlo con la ſua Autorità Apoſtolica, & ordinarne la piena totale eſecuzione.

E ciò ſtante in eſecuzione di detta piena approvazione, come ſopra ſeguìta li ſudetti Signori Guardiani, Camerlengo, Officiali, ed altri Fratelli come ſopra congregati, di loro ſpontanea, certa, e determinata volontà, ed in ogn' altro miglior modo, che poſſono, e devono, tanto unitamente, che ſeparatamente, e tanto per loro ſteſſi come Fratelli ſudetti, che per li Fratelli aſſenti, e reſpettivi Succeſſori in eſſa Confraternita, nuovamente accettano, approvano, ratificano, ed appieno confermano in tutto, e per tutto li ſopra riferiti trentatrè Capitoli, come ſopra riformati, e componenti

l'intiero nuovo Statuto di eſſa Venerabile Confraternita; Copia de' quali, da me tranſuntata dalli ſteſſi Capitoli originali firmati, e ſottoſcritti dai ſudetti Signori Guardiani, e Deputati, poſti in Archivio di detta Confraternita, quì s'inſeriſce del tenore &c. promettono, e s'obbligano come ſopra quelli tanto generalmente, che ſingolarmente ad unguem oſſervare, ed inviolabilmente attendere, ed adempire, nè a quelli mai in alcun futuro tempo in alcuna minima parte contravenire ſotto qualunque preteſto, altrimenti ciò facendo tanto per loro ſteſſi, che per li ſudetti aſſenti, e reſpettivi Succeſſori ſi ſottomettono, e vogliono eſſere tenuti a tutte le pene comminate nei ſudetti preinſerti Capitoli, & ad altre, alle quali de jure potranno eſſer tenuti, e non altrimenti &c.; Sicque tactis pectore, more &c. & Scripturis reſpective jurarunt; ſuper quibus &c.

Actum Romæ ubi ſupra, præſentibus Rev. Domino Carolo Accoſani fil. bo: mem. alterius Caroli Aquen. & admodum Rev. Domino Sancte Sarti fil. bo: mem. Peregrini Lucen. Teſtibus ad prædicta vocatis, habitis, atque rogatis.

Et quo firmius ſubſiſtant, & exactius ſerventur Apoſtolicæ confirmationis patrocinio communiri ſummopere optaveritis, ideoque SSmo Domino Noſtro Clementi PP. XIII. *ſupplicem Libellum porrexiſtis tenoris &c.*

Fo-

Foris : Alla Santità di Noſtro Signore Papa Clemente XIII. per la Compagnia di S. Michele Arcangelo alli Corridori di Borgo.

Intus – Beatiſſimo Padre – „ „ IL Conte Stefano Giraud, „ l'Abbate Giuſeppe Righi, e Giuſeppe Rè „ Guardiani, e Cuſtodi della Venerabile „ Confraternita di S. Michele Arcangelo „ a Corridori di Borgo, unitamente con „ Gio: Battiſta Vizia Camerlengo della „ detta Confraternita, e tutti i Fratelli „ della medeſima proſtrati a Piedi della „ S. V. con oſſequioſo riſpetto rappreſentano eſſere ſtati neceſſitati correggere in „ parte, e riformare gli antichi Statuti „ di detta loro Confraternita come non „ più adattabili al ſiſtema, e regolamento preſente della medeſima. Ed avendo „ ciò eſeguito mediante varj, e diverſi „ Congreſſi tenuti in molte Congregazioni Segrete, come altresì avendoli tutti „ approvati in Congregazione Generale „ mediante un Publico Iſtromento rogato „ per gl' Atti del Lorenzini Notaro Capitolino, e loro Segretario; Ricorrono „ ora per mezzo, e con l' interpoſizione

„ dell' Eminentiſſimo, e Reverendiſſimo
„ Signor Cardinale Don Domenico Or-
„ ſini loro Protettore Vigilantiſſimo alla
„ Paterna Clemenza della S. V. perchè
„ voglia degnarſi approvarli con Auto-
„ rità Apoſtolica, e ſe così le piace com-
„ mettere a detto Eminentiſſimo Protetto-
„ re, che in nome della Santità Voſtra
„ privatamente li approvi per eſimerſi
„ dalle ſpeſe, che in tali occaſioni ſoglio-
„ no farſi, atteſo che detta Confraternita
„ avendo già obligate tutte le ſue entra-
„ te, e Legati Pii in Meſſe, e Doti, ed
„ eſſendo gravata anche di qualche deb-
„ bito per le reparazioni, che è ſtata ob-
„ bligata fare a diverſe Fabriche, non ſi
„ trova in ſtato di ulteriormente diſpen-
„ diarſi. Che &c.

Qui-

Quibus præcibus Sanctiſſimus Dominus Noſter benigne annuit, mediante ejus reſcripto.

Ex Audientia Sanctiſſimi die 27. Julii 1763. Sanctiſſimus attentis expoſitis, remiſit preces arbitrio D. Cardinalis Protectoris cum facultatibus ad effectum de quo agitur neceſſariis, & opportunis. C. Card. Rezzonico.

QUapropter *dictæ Societatis præcibus libenter inclinati, utendo facultatibus a Sanctiſſimo Domino Noſtro* PP. CLEMENTE XIII. *Nobis ut ſupra conceſſis, prædictorum Capitulorum, & Statutorum ſedulo examine ea omnia, & ſingula approbanda, & confirmanda eſſe decernimus, & declaramus, prout omnia, & ſingula ſupradicta præinſerta Capitula, & Statuta approbamus, & confirmamus, omneſque dictæ Societatis Fratres præſentes, & futuros ad eorum omnium, & ſingulorum obſervan-*

vantiam impoſterum obligatos eſſe volumus, & mandamus, & ita decernimus, & declaramus; Quibuſcumque in contrarium non obſtantibus. Datum ex Regiis Ædibus Farneſianis die 25. Menſis Januarii Anni milleſimi ſeptingenteſimi ſexageſimi quarti.

Dominicus Card. Urſinus Protector.

Loco ✠ Sigilli.

Canonicus Angelus Mandrelini Secret.

IN-

INDICE

Di ciò, che si contiene nelli presenti Statuti.

Prefazione. Pag. 5.

CAP. I.

Del Protettore della Compagnia, e modo di eleggerlo. 11.

CAP. II.

Degli Officiali, loro qualità, e numero. 13.

CAP. III.

Del modo di eleggere li Guardiani. 14.

CAP. IV.

Del modo di eleggere il Camerlengo. 17.

CAP. V.

Del Possesso dei nuovi Guardiani, e del nuovo Camerlengo. 18.

CAP. VI.

Dell' Officio, ed Autorità delli Guardiani. 22.

CAP.

CAP. VII.
Dell' Officio, ed Autorità del Camerlengo. Pag. 24.

CAP. VIII.
Dell'Obligazione del Camerlengo di fare l' Inventario delle robbe della Chiesa al medesimo consegnate. 25.

CAP. IX.
Della Cautela a favore di esso Camerlengo per le robbe della Chiesa, che consegna al Sagrestano. 26.

CAP. X.
Dell' Officio del Consultore. 27.

CAP. XI.
Dell' Officio dei Consiglieri. 28.

CAP. XII.
Dell' Officio degl' Infermieri. 29.

CAP. XIII.
Dell' Officio dei Difensori degli Statuti. 30.

CAP. XIV.
Dell'Officio dei Fabricieri. 31.

CAP. XV.
Dell' Officio dei Sindici, 32.

CAP.

CAP. XVI.
Dell'Officio dell'Archiviſta. Pag. 34.

CAP. XVII.
Della Congregazione Segreta. 36.

CAP. XVIII.
Della Congregazione Generale. 41.

CAP. XIX.
Dell'Officiatura, ed Officiali dell'Oratorio. 43.

CAP. XX.
Dell'Officio del Vicario. 45.

CAP. XXI.
Dell'Officio degl'Aſſiſtenti. 47.

CAP. XXII.
Dell'Officio del Lettore del Martirologio. 48.

CAP. XXIII.
Dell'Officio delli Maeſtri dei Novizj. 49.

CAP. XXIV.
Dell'Officio dei Sagreſtani, Reggenti del Coro, e Coriſti. 50.

CAP. XXV.
Del modo di veſtire dei Fratelli della noſtra Compagnia. 51.

CAP.

CAP. XXVI.
Dell' ammissione dei nuovi Fratelli nella nostra Compagnia. Pag. 52.

CAP. XXVII.
Dell' espulsione dei Fratelli già ammessi, e delle cause, e modo di essa espulsione. 55.

CAP. XXVIII.
Dei Sussidj Dotali, e del modo di distribuirli. 56.

CAP. XXIX.
Delli Requisiti dei Fratelli frequentanti per avere ragione alla Nomina dei quattro Sussidj Dotali costituiti in premio della Frequenza. 60.

CAP. XXX.
Dei Sussidj Dotali da darsi in avvenire a nomina degl' Officiali della Congregazione Segreta. 62.

CAP. XXXI.
Delle qualità, che si ricercano nelle Zitelle per essere abili alli Sussidj Dotali. 64.

CAP. XXXII.
Del Pagamento dei Sussidj Dotali, ed obligo alla restituzione di essi. 66.

CAP.

CAP. XXXIII.

Del ritorno, o ricadenza dei Suffidj Dotali a favore della Compagnia, e del modo d'impiegarli. Pag. 67.

Conclusione delli detti Statuti. 69.

Istromento di accettazione fatto dalli Fratelli. 70.

Memoriale dato alla Santità di Nostro Signore PP. CLEMENTE XIII. *per ottenere l' approvazione dei detti Statuti.* 75.

Rescritto di Nostro Signore, e delegazione dell' Eminentissimo Orsini. 77.

Decreto di Approvazione dei detti Statuti fatto dall' Eminentissimo, e Reverendissimo Signor Cardinale Orsini Protettore della nostra Ven. Compagnia. 78.

IL FINE.

IM-

IMPRIMATUR.

Si videbitur Reverendiſſimo Patri Sacri Palatii Apoſtolici Magiſtro.

D. Jord. Archiep. Nicomed. Viceſg.

IMPRIMATUR.

Fr. Thomas Auguſtinus Ricchinius Ordinis Prædicatorum, Sacri Palatii Apoſtolici Magiſter.

MAG 20102 31